

c) WP3 – Supporto tecnico all'Amministrazione

Il **CREA** ha partecipato all'audizione in Senato sui disegni di legge nn. 2811 e 523 (produzioni biologiche) (Allegato).

Il **CREA** ha supportato e veicolato il dialogo delle aziende di acquacoltura biologica e l'Amministrazione pubblica relativamente alla risoluzione di alcune criticità che rallentano lo sviluppo del settore. Tale dialogo ha portato, in ultima istanza, ad una proposta di modifica del DM n. 11954 del 30 luglio 2010 recante disposizioni per l'attuazione del Reg. (CE) n. 710/2009 che modifica il Reg. (CE) 889/08 per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relativa alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica, prevede all'art. 3 che *“In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 ter, par. 1, del Reg. (CE) 889/2008, si applicano le stesse disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del presente Decreto. Nel caso della molluschicoltura si applica una distanza minima tra unità biologiche e non biologiche di 150 metri”*. In merito alla modifica proposta dagli stakeholder del settore di ridurre o eliminare tale distanza minima, considerata restrittiva e di ostacolo allo sviluppo del settore, il CREA ha prodotto un parere tecnico per il PQAI1 (Allegato).

Il **CREA** ha partecipato alla stesura del “Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione – ovvero Piano d'Azione Nazionale sul *Green Public Procurement* (PANGPP)”, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per quanto concerne i criteri minimi ambientali (CAM) previsti per le mense pubbliche.

Il **CREA** ha fornito assistenza tecnica sulla posizione dell'Italia sull'approvvigionamento di avannotti biologici dalla Grecia (conference call del 17 novembre 2016).

La **COISPA Tecnologia & Ricerca**, incaricata dal CREA, ha supportato il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, Ufficio PQAI I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali, fornendo:

1. Assistenza tecnica nei rapporti con gli Enti e le Istituzioni (partecipazione istituzionale ai diversi comitati internazionali, es. Regulatory Committee on Organic Production, Expert Group for Technical advice on Organic Farming, Codex Alimentarius)
2. Valutazioni tecnico-scientifiche, revisione ed implementazione di dossier in materia di acquacoltura biologica
3. Messa a punto e presentazione nelle opportune sedi istituzionali di proposte di regolamentazione e di revisione della normativa vigente sull'acquacoltura biologica

i. Valutazioni tecnico-scientifiche e revisione della normativa biologica

Supporto alla revisione della normativa biologica in vista dell'approvazione del Regolamento UE 2016/673 della Commissione del 29 aprile 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

La COISPA ha svolto attività di networking con le Associazioni di categoria Italiane ed Europee (i.e. API, FEAP, IFOAM) per definire una posizione condivisa e concordata con l'Amministrazione Italiana. Il Regolamento UE 2016/673 ha solo parzialmente accolto le richieste formulate, relativamente all'introduzione di giovanili non biologici nel caso di assenza documentata di avannotti certificati, modificando il Regolamento (CE) n. 889/2008 come di seguito riportato:

- a. l'articolo 6 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 6 bis Campo di applicazione Il presente capo definisce norme di produzione dettagliate per le alghe marine. Ai fini del presente capo, il termine «alghe marine» comprende le alghe marine pluricellulari, il fitoplancton e le microalghe.».
- b. All'articolo 25 sexies, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «La percentuale massima di novellame non biologico introdotto nell'allevamento è pari all'80 % entro il 31 dicembre 2011, al 50 % entro il 31 dicembre 2014 e allo 0 % entro il 31 dicembre 2016.».
- c. All'articolo 25 sexdecies, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia, la percentuale massima di seme di molluschi bivalvi proveniente da incubatoi non biologici che può essere introdotta nelle unità di produzione biologica è pari all'80 % entro il 31 dicembre 2011, al 50 % entro il 31 dicembre 2014 e allo 0 % entro il 31 dicembre 2016.».
- d. All'articolo 47, il primo comma è modificato come segue: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) in caso di elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di circostanze calamitose, il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio zootecnico con animali provenienti da allevamenti non biologici, quando non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico e a condizione che il rispettivo periodo di conversione sia applicato agli animali non biologici;»; b) è aggiunta la seguente lettera f): «f) in caso di elevata mortalità degli animali d'acquacoltura dovuta alle circostanze elencate all'articolo 57, paragrafo 1, lettere da a) a d), del

regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), il rinnovo o la ricostituzione dello stock di acquacoltura con animali di acquacoltura non biologici, quando non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico e a condizione che almeno gli ultimi due terzi del ciclo di produzione si svolgano in regime di produzione biologica.

L'attività di networking è continuata anche successivamente all'approvazione del Regolamento UE 2016/673, in vista della revisione in corso della normativa europea sull'agricoltura biologica.

Supporto alla revisione della normativa biologica in vista dell'approvazione del Regolamento UE 2016/1842 della Commissione del 14 ottobre 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i certificati di ispezione elettronici per i prodotti biologici importati e taluni altri elementi, e il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda i requisiti per i prodotti biologici conservati o trasformati e la trasmissione delle informazioni.

- a. L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1235/2008 è stato modificato come segue:
l'articolo 2 è così modificato: sono aggiunti i seguenti punti da 8 a 11: «8. «prodotti dell'acquacoltura», i prodotti dell'acquacoltura quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 34, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);
- b. all'allegato IV, nell'elenco delle categorie di prodotti, la categoria «C: Prodotti dell'acquacoltura e alghe marine» è sostituita dalla categoria «C: Prodotti dell'acquacoltura e alghe non trasformati».

Supporto alla revisione della normativa biologica in vista dell'approvazione del Regolamento UE 2017/838 della Commissione del 17 maggio 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda gli alimenti destinati a taluni animali di acquacoltura biologica.

L'articolo 25 *terdecies* del regolamento (CE) n. 889/2008 stabilisce norme specifiche sull'alimentazione di taluni animali d'acquacoltura di cui all'allegato XIII bis, sezioni 6, 7 e 9, del medesimo regolamento. Le norme contenute in tale articolo mirano a dare la priorità agli alimenti presenti in natura, qualora disponibili. Inoltre, ai sensi dell'articolo 25 *terdecies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008, gli animali considerati devono nutrirsi di alimenti naturalmente presenti negli stagni e nei laghi. L'articolo 25 *terdecies*, paragrafo 2, del suddetto regolamento consente l'impiego di mangimi biologici di origine vegetale o di alghe marine, qualora non siano disponibili risorse alimentari naturali in quantità sufficienti. L'articolo 25 *terdecies*, paragrafo 3, lettere a) e b), di tale regolamento stabilisce le percentuali massime di farina di pesce e olio di pesce che possono essere incluse nella razione alimentare di pangasio e gamberetti qualora le risorse alimentari naturali disponibili vengano integrate. Poiché le norme in materia di alimentazione dei gamberi peneidi, in particolare di gamberi tigre (*Penaeus monodon*), di cui all'articolo 25 *terdecies*, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 889/2008 causerebbero malnutrizione e porterebbero ad un aumento della mortalità se applicate allo stadio di novellame in incubatoio, la norma contenuta in tale articolo dovrebbe riguardare solo le fasi di ingrasso, quando cioè gli animali sono allevati in stagni e laghi, anziché le fasi di incubatoio.

Le modifiche al Regolamento (CE) 889/2008 sono state approvate, come indicato di seguito, nel Regolamento UE 2017/838 della Commissione del 17 maggio 2017:

Articolo 1 All'articolo 25 *terdecies* del regolamento (CE) n. 889/2008, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Nelle fasi di ingrasso, gli animali d'acquacoltura di cui all'allegato XIII bis, sezioni 6, 7 e 9, sono nutriti con alimenti naturalmente presenti negli stagni e nei laghi.»

Supporto alla revisione della normativa biologica in vista dell'approvazione del Regolamento UE 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.

La COISPA ha collaborato alla revisione editoriale nelle lingue inglese ed italiana del Regolamento UE 2018/848.

Supporto all'Ufficio POAI - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali ed ai funzionari regionali impegnati nella gestione dei fondi FEAMP, in relazione alle misure nazionali ed Europee a sostegno dello sviluppo dell'acquacoltura biologica.

La COISPA ha relazionato sulle misure nazionali ed Europee a sostegno dello sviluppo dell'acquacoltura biologica, nella riunione convocata il 15 giugno 2017, presso la sala Medici del MIPAAF.

1. Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019.
2. Piano Strategico per l'acquacoltura in Italia 2014-2020
Macrobiettivo 3 - 6.3. Promuovere la competitività dell'acquacoltura
FEAMP - artt. 47; 48.1 a-c-d-e-f-g; 49.1a; 50; 52; 53; 54.1a-c; 56.

Macroobiettivo 4 - 6.4. Promuovere condizioni di equa concorrenza per gli operatori sfruttandone i vantaggi concorrenziali
FEAMP - art. 68.

Supporto all'Ufficio PQAI I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali in relazione alla formulazione di "Guidelines for the production, processing, labelling and marketing of organically produced foods: organic aquaculture" del CODEX COMMITTEE ON FOOD LABELLING.

La COISPA ha collaborato con l'Amministrazione Italiana al fine di concordare e redigere un testo condiviso con l'Unione Europea di "Guidelines for the production, processing, labelling and marketing of organically produced foods: organic aquaculture".

Successivamente, il Dr Lembo Giuseppe ha partecipato alla Delegazione Italiana alla Forty-third Session del Codex Committee o Food Labelling - Joint FAO/WHO Food Standards Programme, Ottawa, Ontario, Canada, 9 - 13 May 2016. Durante la riunione del Codex Committee, in collaborazione con la rappresentanza dell'Unione Europea, è stata portata avanti l'attività di revisione delle Guidelines, al fine del raggiungimento di una base condivisa a livello mondiale. Si riporta di seguito la sintesi della decisione finale, che riporta i principali elementi di accordo e gli elementi di disaccordo che non è stato possibile dirimere e che hanno determinato il ritiro della proposta da parte dell'Unione Europea.

Summary of the results of the physical working group on organic aquaculture

Some of the issues raised about the proposed "Draft revision of the Guidelines for the production, processing, labelling and marketing of organically produced foods: organic aquaculture" were cleared and a formulation acceptable for all participants at the meeting was agreed.

In particular, the following issues were clarified following detailed discussions:

- *The conditions for the use of non-organic juveniles in organic aquaculture (B2.9 and B2.10) were clarified. In the proposed text, paragraph B2.9 covers the use of wild animals and animals from non-organic farming for breeding purposes, when organic animals are not available. When non-organic animals are used for breeding purposes in accordance with these conditions, their offspring would be considered organic. Paragraph B2.10 determines the conditions for the use of non-organic juveniles for on-growing purposes. In this case, the juveniles brought into the production unit for on-growing purposes in accordance with these conditions would be considered organic. Conditions for the collection of wild seed for shellfish were also agreed.*
- *The general approach to be followed in relation to the sourcing of feed for organic aquaculture animals was agreed in sections B2.16 and B2.16a.*
- *The requirement to establish buffer zones between organic and non-organic production units was agreed (B2.7).*
- *There was an agreement on the approach to be followed in B2.8, only defining conversion periods for operations and not for stock - as this is covered under sections B2.9 and B2.10.*

At the end of the discussion the main outstanding issues on which diverging opinions emerged and an agreement could not be reached were the following:

- *The setting of conversion periods (B2.8): while specific conversion periods will be determined by the relevant Competent Authorities, an agreement could not be reached on whether a minimum duration for these conversion periods should be defined in the Guidelines. Some Delegations considered that this issue should be left completely to the discretion of the Competent Authorities, while others argued that a common minimum duration would reassure all stakeholders that meaningful conversion periods are always applied to all types of organic aquaculture production. Another point for further discussion is whether such minimum period should be defined in terms of a fixed duration (e.g. 6 months) or of a production cycle. While some delegations preferred the latter option as in their view it would better adapt to the needs of different production types, others argued that the time needed to ensure that no residues of non-allowed substances remain in the soil or water is independent of the length of the production cycle and should determine the minimum duration of a conversion period in order for it to be meaningful.*
- *The use of non-indigenous species (B2.9): some Delegations argued that non-indigenous species should only be used in organic aquaculture when they have already been present in the area without evidence of substantial negative impacts on biodiversity, in light of the serious threat of biodiversity represented by invasive alien species. Other delegations considered that this approach would be too restrictive and this issue should not be addressed in the Guidelines.*
- *The use of wild juveniles for on-growing purposes (B2.10): most Delegations agreed that only juveniles from non-organic farming should be allowed for on-growing purposes when organic juveniles are not available. In their view, allowing the capture of wild juveniles for on-growing purposes would present a risk to the conservation of wild stocks and it would*

not be in line with the principle of limiting the use of external inputs in organic production. However, others considered that the use of wild juveniles should also be permitted for this purpose.

- *The setting of maximum stocking densities (B2.12): some Delegations considered that stocking densities should in general be lower than those used in conventional aquaculture, in order to better differentiate the two types of production, while others considered this formulation too restrictive and suggested an alternative wording referring to the quality of the aquatic environment.*

- *The rules on husbandry practices and closed recirculation systems (B2.14): some Delegations supported the original text, allowing Competent Authorities to decide whether closed recirculation systems should be allowed. Others suggested an alternative formulation, which would not refer to closed recirculation systems but would require all types of organic production systems to be based on natural conditions with only limited use of artificial light, heating/cooling and oxygen content control.*

- *The allowed breeding techniques (B2.15): while there was a general agreement on most of the techniques permitted or prohibited in this paragraph, Delegations had diverging views on some of these. In particular, some Delegations considered that the use of hormones should be allowed to induce spawning in captivity, while others argued that this would be in contradiction with the general principles of organic farming. In these Delegations' view, the possibility to allow the use of non-organic juveniles provided in paragraph B2.10 already addresses this issue. Some Delegations wanted to prohibit all methods to artificially induce polyploidy, while others wanted to limit this prohibition to chemically induced polyploidy only. Finally, the need to clarify the scope of the prohibition of single sex strains emerged.*

- *The sources of feed for carnivorous animals (B2.16a): Delegations expressed different views on the order of priority of two of the allowed sources.*

Since it was not possible to reconcile these divergent views and opinions, the text proposed by the European Commission was withdrawn at the end of the meeting.